

Convenzione n° _____ del _____

Premesso

- che la Regione Autonoma Valle d'Aosta e' proprietaria della discarica di Pontey sita in Loc. Valloille (qui di seguito denominata "Discarica");
- che tale impianto e' idoneo allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi (come definiti dal Decreto Legislativo n. 36/03 e successive modifiche ed integrazioni) e rifiuti pericolosi stabili non reattivi ai sensi dell'art 6 DM 27/09/10;
- che i rifiuti devono essere conformi a quanto previsto dal DM 27/09/2010;
- che la A.T.I. VALECO S.P.A. IVIES S.P.A. COGEIS S.P.A. S.p.A. e' concessionaria del predetto impianto ai sensi della comunicazione di aggiudicazione definitiva della Centrale unica di Committenza prot. n. 9079/2019 del 16/10/2019, del P.D. n. 7351 del 02/12/2019 della Regione Autonoma Valle d'Aosta di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva;
- che con atto del Notaio Francesco SAIA, rep. N. 117.147 registrato ad Aosta in data 30/01/2020 al n. 372/S 1/T è stata costituita l'A.T.I. VALECO S.P.A. IVIES S.P.A. COGEIS S.P.A. S.p.A. con VALECO S.P.A. in qualità di impresa Capogruppo

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO

tra

l'A.T.I. VALECO S.P.A. IVIES S.P.A. COGEIS S.P.A. con VALECO S.P.A. in qualità di impresa Capogruppo - Sede Legale Loc. L'Ilê Blonde 1 – 11020 Brissogne (AO), PIVA 00522700079, in persona del legale rappresentante Ing. PIERO BAL nato ad Aosta il 29/08/1957 d'ora in poi individuato come "Concessionario"

E

CONTRAENTE

SEDE LEGALE

PARTITA IVA n°

CODICE FISCALE

TELEFONO e FAX n°

E-MAIL...

nella persona di in qualità di....., nato a.....il.....d'ora in poi individuato come "Contraente"

premesse che:

- il Contraente intende conferire al Concessionario rifiuti ai fini dello smaltimento presso impianti autorizzati a norma di legge e a tal fine è stato redatto l'Allegato "Scheda di caratterizzazione dei rifiuti" (allegato A);
- in base alle risultanze del predetto allegato A sono state definite le tipologie di servizio da fornire e le relative condizioni economiche riportate nell'Allegato condizioni economiche (allegato B);

- le modalità tecnico-operative di conferimento sono quelle riportate nell'Allegato "Ammissione al conferimento" (allegato C);

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Contraente espressamente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le condizioni contenute negli allegati alla presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Contraente con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti al fine dello smaltimento presso l'impianto nel rispetto di quanto indicato nell'allegato A e B.

ART.3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione dei rifiuti, nonché in base alle "procedure di ammissione al conferimento" agli impianti di smaltimento (All. C).

ART. 4 PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei servizi oggetto della presente Convenzione sono riportati nell'allegato B, salvo diverso accordo stipulato tra Concessionario e Contraente. Essi sono riferiti all'anno di vigenza e s'intendono al netto di IVA ed oneri aggiuntivi. Essi saranno automaticamente adeguati a seguito dell'entrata in vigore di nuovi prezzi, nonché di tributi ed oneri aggiuntivi previsti da norme legislative e/o regolamentari compreso adeguamento costi.

Il Contraente avrà, in ogni caso, facoltà di recedere dalla presente Convenzione entro la prima settimana del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione del Concessionario di avvenuto adeguamento dei prezzi rimanendo in ogni caso obbligato a corrispondere quanto dovuto al Concessionario in forza del presente articolo per i conferimenti già effettuati.

ART. 5 QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SMALTIRE

Il quantitativo dei rifiuti che il Contraente potrà conferire durante ogni anno di vigenza della presente Convenzione non potrà superare il quantitativo massimo indicato nella tabella 1 dell'allegato B. In caso di richieste di aumenti delle quantità massime di rifiuti da conferire di cui alla predetta tabella, superiori al 5% del quantitativo ultimo autorizzato, il Concessionario valutata a suo insindacabile giudizio la disponibilità, si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente l'aumento dei quantitativi. In conseguenza dell'accoglimento della richiesta il quantitativo complessivo autorizzato sarà quello indicato nella tabella 2 dell'allegato B.

Si precisa che per i conferimenti che eccedono il quantitativo ultimo autorizzato, in misura inferiore al 5% dello stesso, non sarà ritenuta necessaria alcuna richiesta di aumenti quantitativi, in quanto gli stessi s'intendono fin d'ora preventivamente autorizzati.

ART. 6 FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie derivanti dalla presente Convenzione, dovrà essere rilasciata al Concessionario idonea fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, valida fino al giorno 30 aprile dell'anno successivo a quello di operatività della presente Convenzione. L'importo della fideiussione verrà calcolato in funzione della tipologia dei rifiuti e dei loro quantitativi presentati. Il calcolo verrà eseguito secondo il criterio: $2 \times A$ dove:

A = tariffa della classe di appartenenza del rifiuto in base alle analisi della caratterizzazione di base (€/t) * le ipotetiche tonnellate annue da conferire (t/anno);

2=coefficiente di sicurezza.

Tuttavia la fideiussione dovrà garantire un importo minimo 520€ (diconsi cinquecentoventi euro).

La fideiussione dovrà garantire l'eventuale mancato pagamento da parte del Contraente delle somme dovute al Concessionario per conferimenti effettuati, nonché per gli ulteriori eventuali oneri a fronte di conferimenti irregolari ai sensi dell'art.10 ovvero nel caso in cui il Concessionario risolva o receda dalla presente Convenzione per fatto addebitabile al Contraente. La fideiussione dovrà essere consegnata in originale contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione nelle forme e con le modalità previste dalle leggi vigenti. La fideiussione dovrà contenere una clausola espressa in base alla quale sia possibile per il Concessionario ottenere il pagamento della somma dovutale entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto, senza il consenso del Contraente, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dei suoi beni. (art. 1267 del Cod Civile). Nel caso in cui il Concessionario in corso di validità della presente Convenzione dovesse incamerare in tutto o in parte la fideiussione, il Contraente dovrà provvedere a rinnovarla; fino a quando il Contraente non provvederà in tal senso non sarà ammesso ai conferimenti presso l'impianto gestito dal Concessionario.

Nel caso in cui nel corso della validità della presente Convenzione, sia autorizzato dal Concessionario l'aumento del quantitativo di cui all'allegato B, ai sensi dell'art. 5 comma 1, il Contraente dovrà conseguentemente adeguare il valore della fideiussione prevista dal presente articolo al nuovo importo dovuto al Concessionario derivante dall'aumento del quantitativo autorizzato.

Nel caso di variazione dei prezzi, sarà cura del Contraente provvedere, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte del Concessionario, all'adeguamento del valore della fideiussione commisurato ai nuovi prezzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di pubbliche amministrazioni.

ART.7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad eseguire a favore del contraente le prestazioni dovute in forza della presente Convenzione, alle condizioni ivi indicate. Il Concessionario non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà della Società, che non permettano lo smaltimento presso l'impianto di conferimento. Il Concessionario si impegna a provvedere a tutte le operazioni di smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il contraente da ogni responsabilità.

ART.8 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Con la stipulazione della Convenzione il Contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti nell'allegato B, rispettando altresì le condizioni di conferimento indicate. Il Contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate dal Concessionario nell'allegato C; il Contraente garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'allegato B della presente Convenzione, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza il Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. L'avvio del servizio di smaltimento dei rifiuti è subordinato alla consegna della documentazione richiesta all'allegato D. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti in materia, da:

- “formulario identificativo dei rifiuti”;
- certificato di analisi della Caratterizzazione di Base

I veicoli del Contraente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti del Concessionario rispettando le prescrizioni dell'Allegato E e la segnaletica presente in impianto e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel DLgs 81/08 nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute. Il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dal Concessionario (allegato E), per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di sua competenza nelle quali è prevista l'attività del Contraente stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività del Concessionario

ART.9 DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà validità per il periodo indicato in epigrafe e cioè dal giorno successivo alla data di sottoscrizione di entrambe le parti e fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.

**ART. 10 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO
E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

I rifiuti oggetto della presente Convenzione dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dalle procedure di ammissione al conferimento (all.C). Per verificare la rispondenza a quanto sopra previsto il Concessionario si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo.

Il Contraente avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate dal Concessionario.

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Contraente possa pretendere alcunché.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall'allegato A nonché dalla normativa vigente, oppure una violazione delle prescrizioni degli allegati C, E o degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 e smi, il Concessionario, fatto comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni, applicherà le sanzioni previste nell'allegato F.

In ogni caso, qualora il Contraente sia inadempiente o in ritardo nel pagamento del servizio anche per una sola fattura, il Concessionario si riserva il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti fino a quando il Contraente stesso non avrà interamente saldato il suo debito e le eventuali spese accessorie. Rimane ferma la facoltà per il Concessionario di risolvere la presente Convenzione nei casi più gravi di inadempimento o ritardo nel pagamento del servizio.

ART.11 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I prezzi del servizio verranno adeguati con le modalità previste dal precedente art.4. La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente o trimestralmente. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni fine mese data fattura o secondo le modalità riportate sulla stessa.

ART.12 RECESSO DALLA CONVENZIONE

Il Concessionario potrà recedere dalla Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto con Raccomandata A/R almeno 20 giorni prima. In tal caso il Contraente non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

ART.13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella di Aosta.

ART. 14 SPESE PER IL CONTROLLO ANALITICO DEI RIFIUTI

L'analisi di caratterizzazione di base, necessaria alla stipula della Convenzione per valutare la natura del rifiuto da smaltire dovrà essere fornita a cura del Contraente. Essa dovrà essere emessa da un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.

I costi di prelievo ed analisi sostenuti dal Concessionario, per lo svolgimento delle verifiche di conformità del rifiuto nel corso del perdurare della Convenzione, saranno interamente addebitati al Contraente nel caso di dimostrate irregolarità ai sensi del DM 27/09/10, incrementati delle spese di segreteria.

ART.15 INFORMAZIONI EX D.LGS 196/03.

Tutti i dati acquisiti sono utilizzati unicamente per finalità contabili, fiscali e per gli adempimenti imposti dalla vigente legislazione in materia di rifiuti. Il trattamento avviene mediante strumenti sia manuali che informatici. L'indicazione dei dati è obbligatoria. In difetto nessuna autorizzazione allo smaltimento potrà avere ulteriore corso. Gli interessati godono dei diritti di informazione e di verifica dei dati trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, per cui possono chiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e quant'altro previsto dalla suddetta normativa in merito ai dati in nostro possesso. Il titolare del trattamento dei dati è il Concessionario medesimo.

ELENCO DEGLI ALLEGATI FACENTI PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Allegato A	Scheda di caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi o RCA (Rifiuti Contenenti Amianto)
Allegato B	Condizioni Economiche
Allegato C	Discarica di Pontey Modalita' di conferimento
Allegato D	Documentazione richiesta
Allegato E	Smaltimento rifiuti c/o la discarica di Pontey. Informativa sui rischi e norme di sicurezza
Allegato F	Sanzioni per conferimenti irregolari

Data

IL CONTRAENTE

A.T.I.
VALECO S.P.A.
IVIES S.P.A. - COGEIS S.P.A.